



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LIX - n.4 - Ancona Aprile 2013

ARTICOLO 62: "LE IMPRESE AGRICOLE HANNO BISOGNO DI CHIAREZZA"

Fare definitiva chiarezza, e rapidamente, sull'articolo 62. E' questa la richiesta di Confagricoltura dopo il parere dell'ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico, che ritiene tacitamente abrogata la norma sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali, in seguito al recepimento della nuova direttiva Ue sui pagamenti.

Confagricoltura ha sempre sostenuto che c'era bisogno di un provvedimento che riportasse equilibrio nel sistema dei pagamenti, ma che un eccesso di dirigismo ha finito per rendere l'applicazione dell'articolo 62 veramente problematica per comparti importanti, a partire dal florovivaismo, alla zootecnia, al vino, come anche altri.

"Una norma nata per essere utile agli agricoltori - sostiene l'Organizzazione agricola - che è stata strutturata senza considerare i meccanismi di funzionamento interni alle filiere, peraltro in una situazione economica di estrema difficoltà. Non sono queste rigidità che possono far ripartire

il mercato". Il Parlamento, poi - spiega l'Organizzazione degli imprenditori agricoli - ha dovuto metter mano alla paralisi che si era creata, esentando le relazioni commerciali tra agricoltori, anche per evitare lo spiazzamento internazionale delle nostre imprese che in parte ancora permane. Ma si poteva fare di più per tutte quelle filiere di produzione che realizzano processi produttivi che sanno regolarsi al loro interno e dove le imprese in realtà gestiscono i flussi finanziari e le condizioni di pagamento integrandosi rispetto al mercato di sbocco.

"La direttiva europea ragiona esattamente in questo modo: lascia delle valvole di regolazione all'autonomia delle imprese, in un quadro di maggiori certezze di tempi e modalità di pagamento. È chiaro che ora le due normative vanno raccordate: ci auguriamo che questa volta si ascolti il mercato, se ne recepiscano le esigenze differenziate, per tutelare i contraenti deboli quando necessario, così come i sistemi produttivi nel loro insieme".

SOMMARIO

APERTURA

Articolo 62 pag. 1

ECONOMICO

Appalti: il mondo agricolo insorge pag. 2

RIFIUTI

Residui della potatura di alberi o piante pag. 3

TERRITORIO

Sistemazione dei fossi e dei torrenti pag. 4,5,6,7

FISCALE

Imu - Irpef pag. 8

VALORI AGRICOLI

Valori agricoli medi pag. 9

POSTA ELETTRONICA

-Posta elettronica certificata (PEC) pag. 10

SICUREZZA SUL LAVORO

-Lavoratori stagionali
-Notizie da Agriturist pag. 11

SCADENZARIO

pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it



Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351

Appalti: il mondo agricolo insorge

Su lavori in campo commissionati spesso per pochi euro si rischiano multe fino a 200mila euro.

La nuova norma sugli appalti rischia di aprire l'ennesimo caso agricolo. L'estensione alle imprese agricole dei vincoli «pensati» per i grandi appalti dell'edilizia, secondo le organizzazioni, viaggia verso un ulteriore appesantimento burocratico. Un fardello che l'agricoltura già pressata da «scartoffie» rispedisce al mittente. Vediamo i fatti. Sotto accusa sono finite le disposizioni sulla «responsabilità solidale nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto» che l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E ha esteso a tutte le tipologie di appalti.

Nel 2012 una delle leggi per lo sviluppo del governo Monti ha introdotto la responsabilità a carico del committente. In pratica il committente è stato investito del compito di verificare se l'appaltatore abbia pagato l'Iva e le ritenute sul lavoro dipendente. Un controllo che se non svolto bene fa scattare multe pesantissime. Un sistema a misura di edilizia, ma dal 1° marzo a sorpresa l'amministrazione finanziaria ha deciso di allargare la platea dei soggetti interessati e soprattutto senza limiti quantitativi della prestazione.

E così per esempio anche un qualsiasi intervento di aratura commissionato dall'agricoltore al contoterzista finisce sotto il cappello della nuova legge.

Le scelte sono due: o si richiede l'autocertificazione da parte di chi presta l'opera (con aggravio inevitabilmente anche di carattere

economico) oppure si effettuano i controlli. Spesso impossibili.

E con il rischio in caso di errori di pagare multe salatissime fino a 200mila euro.

Ecco il «paradosso» agricolo: per un lavoro di pochi euro se ne potrebbero pagare migliaia di multa. Il punto, lamentano le organizzazioni agricole, è che la pubblica amministrazione scarica sul contribuente i controlli che dovrebbe fare e questo – spiega Nicola Caputo, responsabile fiscale di Confagricoltura – contrasta anche con le norme sull'Iva che non ammettono che si sposti l'onere sul contribuente. Infatti c'è già una denuncia in questo senso della Confindustria alla Commissione europea. Caputo evidenzia anche le difficoltà di carattere tecnico: «I piccoli imprenditori che devono effettuare le liquidazioni trimestrali, se effettuano un lavoro a febbraio versano l'Iva a maggio: come si fa in questi casi con l'autocertificazione?».

E c'è poi la specificità dell'agricoltura dove spesso il servizio lo svolgono insieme imprenditori e familiari.

Insomma, l'ennesimo «pasticciaccio» che ha spinto Cia e Confagricoltura a esprimere la più ferma protesta. «Particolarmente grave – denunciano Cia e Confagricoltura in una nota congiunta – la situazione che si viene a creare nel settore agricolo, dove è richiesto alla totalità degli operatori del settore, anche di modeste dimensioni, di assumere

la certificazione, da parte del prestatore di servizi, di aver assolto gli adempimenti in materia di Iva e di versamento delle ritenute, anche con riferimento ad appalti di modico valore contrattuale. Si pensi – aggiungono le due organizzazioni – all'agricoltore che affida a un contoterzista le lavorazioni del proprio fondo agricolo con corrispettivo pattuito di poche decine di euro.

Con le nuove norme, questo agricoltore prima di effettuare il pagamento dovrà farsi consegnare le dichiarazioni necessarie, oppure, peggio ancora, effettuare in proprio i controlli richiesti». Inaccettabili poi, secondo le rappresentanze degli agricoltori – le sanzioni che vanno da 5mila a 200mila euro anche per lavori di entità assai ridotta.

Cia e Confagricoltura chiedono perciò «Alla nuova Legislatura che si sta formando in questi giorni il dovere, anche etico, di cancellare una misura che impone alle imprese di farsi carico di un'attività di controllo che compete all'Amministrazione finanziaria. Una misura che va contro ogni proposito di semplificazione degli adempimenti gravanti sulle imprese tanto sbandierati dalle forze politiche in campagna elettorale».

*estratto da 27/03/2013
Annunziata Capparelli, Agrisole*

Residui della potatura di alberi o piante: riutilizzati o smaltiti secondo le norme

In base all'art. 184 comma 3 lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia di ambiente" si considerano "rifiuti speciali" i "rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.", con la conseguenza che **quanto prodotto dal taglio degli alberi, dallo sfalcio d'erba etc., nello svolgimento dell'attività di silvicoltura e più in generale dell'attività agricola, deve qualificarsi come rifiuto.**

Diversamente le previsioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs n. 152/2006, come modificate dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 205/2010, stabilisce che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana" sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti.

Dalla lettura congiunta delle due disposizioni parrebbe doversi affermare che i residui prodotti dal taglio degli alberi, sfalci, etc. perdono la loro "etichetta" di rifiuti qualora vengano utilizzati (o per meglio dire riutilizzati) in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.

Al contrario qualora tali "scarti" non vengano reimpiegati per un diverso utilizzo, devono essere trattati al pari degli altri rifiuti speciali e smaltiti secondo le disposizioni del caso.

Ci si chiede a questo punto se la bruciatura dei residui di potatura possa considerarsi "riutilizzazione" dello scarto e come tale essere esclusi dal novero dei rifiuti.

A nostro parere la eliminazione degli scarti con il fuoco deve qualificarsi come una forma di smaltimento di un rifiuto e non può essere considerata una forma di utilizzazione del prodotto nell'ambito di un'attività di silvicoltura o agricola.

In tal senso si cita la sentenza della Cassazione Penale sez. III, n. 46213 del 16 dic. 2008, la quale ha ritenuto che *"il taglio di alberi, eseguito nell'ambito della silvicoltura, costituisca attività produttiva e che quindi trovi applicazione il D.Lgs n. 152 del 2006, dall'altro, che la eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati (per circa un metro cubo) non usufruibili in processi produttivi non costituisca una forma di utilizzazione nell'ambito di attività produttive. Inoltre non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale.*

Tale materiale pertanto non può essere considerato materia prima secondaria riutilizzata in diversi settori produttivi senza pregiudizio per l'ambiente (Cass. pen. sez. 3, 4.10.2006)".

Posto quindi che la mancata riutilizzazione dei residui di "prodotto" derivanti dalla potatura, sfalcio, etc. se non riutilizzati nell'attività agricola (oppure, per esempio, ceduti a terzi o utilizzati in ambito aziendale per produrre energia, calore o biogas) debbono qualificarsi come rifiuti, si pone il problema se il D.Lgs n. 152/2006 consenta il loro "smaltimento" per combustione.

Il D.Lgs 152 non sembra prevedere, tra le tecniche di smaltimento dei rifiuti speciali, l'utilizzazione della combustione, con la conseguenza, che lo smaltimento per bruciatura della paglia, sfalci e potature non dovrebbe ritenersi consentita, con conseguente applicazione delle previsioni contenute nell'art. 256 del medesimo decreto che punisce con l'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda da 216,000 euro a 26.000,00 euro, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti senza una prescritta autorizzazione.

Francesca Tascone
Responsabile Servizio Legale
Confagricoltura

Sistemazione dei fossi e dei torrenti con le tecniche di Ingegneria Naturalistica

Andrea Dignani

Geologo libero professionista

www.sunesisambiente.it

a.dignani@sunesisambiente.it

Premessa

Il miglioramento della qualità ecologica del territorio e, più in particolare, degli ambienti fluviali rientra tra gli obiettivi prioritari di una società evoluta. Troppo spesso la progettazione e l'esecuzione dei lavori fluviali hanno spesso limitato la loro attenzione ai soli aspetti idraulici, trascurando quelli morfologico-naturalistici e determinando impatti ambientali ed aumentando (paradossalmente) lo stesso rischio idraulico.

Per il miglioramento della qualità ecologica e la funzionalità idraulica degli ambienti fluviali è dunque necessario superare la monodisciplinarietà, fin dalla fase della progettazione, un approccio integrato volto al raggiungimento contestuale degli obiettivi idraulici ed ecologici.

L'importanza della diversità morfologica e quindi ecologica dei corsi d'acqua si manifesta a scala di microhabitat in particolare con l'eterogeneità del substrato, le sequenze buche-raschi, la sinuosità del tracciato, la vegetazione riparia, ed gli ecotoni acquatici/terrestri popolati da specie ittiche ed anfobie. L'elevata diversità biologica che scaturisce dalla diversità morfologica ed ecologica, a sua volta, è garanzia di una più pronta ed efficace risposta alle variazioni temporali del carico organico, di una migliore efficienza depurante, di una maggiore stabilità del sistema biochimico. La vegetazione riparia per mezzo dell'ombreggiamento riduce lo sviluppo dei produttori

fotosintetici (es. alghe), permette una maggiore regolazione termica dell'acqua, stabilizza le sponde dall'erosione e rallenta la velocità della corrente durante le piene.

Dal punto di vista del rischio idraulico l'approccio che si è affermato negli ultimi due secoli è esclusivamente basato sulla realizzazione di opere di difesa idraulica, progettate nell'ottica di contenere le piene entro stretti argini e allontanare l'acqua il più in fretta possibile, ritendo così di mettere "in sicurezza" il territorio. Nella moderna consapevolezza scientifica tale approccio progettuale altera pesantemente i processi e le dinamiche fluviali a medio e lungo termine con conseguenze spesso imprevedibili e negative soprattutto in termini di rischio e dissesto inoltre ha ripercussioni molto negative in termini ambientali e di disponibilità di risorsa idrica; di fatto l'acqua viene di fatto considerata come un problema da scaricare a valle il più in fretta possibile invece che una preziosa risorsa da accumulare nel "serbatoio" naturale offerto dal sistema dei corpi idrici superficiali (suolo) e sotterranei (acquiferi).

Alla luce dell'attuale situazione del territorio serve una maggiore sensibilità progettuale, in questo articolo pertanto si propone una essenziale panoramica sulle

possibilità di sistemare i fossi ed i torrenti in modo ecosostenibile per valorizzarne le funzioni idriche allo scopo di riqualificare in modo integrato l'ambiente agricolo. Per tarare adeguatamente le proposte di intervento sulla base dei prevalenti processi geomorfologici, possiamo distinguere i corsi d'acqua in fossi di versante e fossi di fondovalle (fig.1).

I primi si presentano generalmente con significate pendenze, sono a bassa sinuosità o rettilinei, con sponde, non sempre, vegetate spesso con un filare di pioppi e/salici, limitato è il sotteso microbacino idrografico, idrologicamente sono quasi sempre a regime effimero/stagionale. I fossi di fondovalle sono generalmente affluenti dei corsi d'acqua principali che poi confluiscono nel mare Adriatico, hanno una pendenza non elevata, la sinuosità è significativa in prossimità delle zone pianeggianti, presentano diffuse alterazioni antropiche, a volte sono ampie le zone a vegetazione ripariale, il bacino idrografico può superare i 10 km², il regime delle portate può avere notevoli picchi durante le maggiori precipitazioni.




fig. 1

Fossi di versanti

I fossi di versante, per le particolari morfologie, sono soggetti a portate estremamente variabili e stagionali, l'acqua scorre con notevole velocità e quindi con alta capacità erosiva, l'alveo si presenta stretto ed approfondito con frane di sponda che posso ostruirne la sezione.

Il processo erosivo, verticale e laterale, è causato dalla sempre crescente velocità, andando verso valle, di scorrimento dell'acqua dal versante, nell'ottica di diminuire la velocità, cioè la forza dell'acqua sul suolo che causa l'erosione, sono da considerare l'utilizzo di tre tecniche di sistemazione:

- Opere trasversali antierosive
- Riprofilatura e sistemazioni delle sponde
- Riqualficazione della fascia vegetazionale arboreo-arbustiva riparia

Opere trasversali antierosive




Per regolarizzazione del profilo di fondo dei fossi di versante e per rallentare la velocità di scorrimento dell'acqua si possono utilizzare:

- opera trasversale in fascinata o in palizzata:
 - soglia filtrante in tronchi vivi di salicacee o paleria di castagno,
 - rivestimento in pietrame del fondo della vasca di dissipazione,
 - inerbimento con eventuale semina di arboree protetto da biostuoie sulle scarpate alterate a monte e a valle,
 - piantagioni arboree ed arbustive sui versanti.
- piccola soglia in palizzata orizzontale: soglia di fondo in tronchi vivi di salici o paleria di castagno,

inerbimento (con eventuale semina di arboree e protezione da biostuoie) sulle scarpate alterate a monte e a valle, piantagioni arboree ed arbustive sul versante superiore.

Riprofilatura e sistemazioni delle sponde



Molto spesso nei fossi di versante si verificano frane di sponda e tracimazioni delle acque che invadono ed erodono campi, per mitigare, per risolvere tale problema serve diminuire la pendenza delle sponde e sistemarle con opere di Ingegneria Naturalistica, la riprofilatura inoltre, aumenterà la sezione dell'alveo con maggiore capacità di veicolare portate maggiori con velocità di scorrimento minori.

- sistemazione di erosioni spondali tramite palizzate e fascine vive: palizzate spondali in tronchi vivi o paleria di castagno, eventuale rinforzo tramite fascinate vive o morte retrostanti, inerbimento con eventuale semina di arboree protetto da biostuoie sulle scarpate alterate, piantagioni arboree ed arbustive sui versanti superiori, opere in ramaglia sulle scarpate (andane, fascine, viminate).
- sistemazione del piede di sponda con fascinata viva a doppio palo: viminata frontale, fascinata viva a doppio palo, inerbimento con eventuale semina di arboree sulle scarpate alterate (anche coadiuvato da biostuoie o da leganti), piantagioni arboree ed arbustive sul versante superiore.


Riqualficazione della fascia vegetazionale arboreo-arbustiva riparia

L'intervento di riqualficazione della fascia ripariale è integrato con precedenti opere di ingegneria naturalistica, tali azioni hanno sia una funzione ecologica, che di consolidamento al piede ed all'orlo di sponda.

Per le opere di rivestimento sulla scarpata di sponda si utilizzeranno piante salicacee, arbusti e semine diffuse si attueranno sulla fascia superiore della sponda mentre al di sopra della sponda si useranno piantagione di talee e piante a radice nuda o con pani di terra, si tenderà quindi ad ottenere una successione vegetazionale tendente a quella climax.

Specie vegetali impiegabili: specie arboree e arbustive autoctone quali: Salice rosso (*Salix purpurea*), Salice bianco (*Salix alba*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Frassino (*Fraxinus angustifolia*), Sambuco (*Sambucus nigra*), Sanguinella (*Cornus sanguinea*), Fusaggine (*Evonymus europaeus*), Roverella (*Quercus pubescens*).

Fossi di fondovalle




Nei fossi o torrenti di fondovalle si caratterizzano per portate estremamente variabili durante l'anno, inoltre molto frequentemente sono alterati da interventi antropici come briglie, ponti, guadi, e di conseguenza la geomorfologia fluviale si contraddistingue per la presenza alternata di sovralluvionamenti (sedimentazione in alveo) ed incisioni (erosioni in alveo)

Spesso i fossi interessano aree con abitazioni singole o centri abitati, ne deriva quindi l'esistenza di un significativo rischio idraulico. Le tecniche progettuali, anche di Ingegneria Naturalistica, considerate si propongono lo scopo di mitigare le alterazioni indotte dalle attività antropiche e di ridurre il rischio idraulico:

- Briglie e rampe in pietrame
- Difese spondali
- Alveo a due stadi

Briglie, attraversamenti, rampe in pietram



un'erosione accentuata a valle di esse con dissesti sulle sponde.

Nei casi puntuali in cui le briglie risultino veramente necessarie (ad es. per proteggere dallo scalzamento al piede i piloni di un ponte), o nei casi degli attraversamenti (guadi) occorre adottare gli accorgimenti opportuni a contenere almeno il loro impatto biologico.

Al fine di garantire la loro funzione idraulica e geomorfologica, si potrebbero costruirle nel modo tradizionale, a scalino in calcestruzzo, ma in particolare il dislivello tra il fondo dell'alveo a monte e a valle della briglia può essere realizzato gradualmente con massi, su una distanza maggiore, anziché con un unico salto.

Anche una a b b o n d a n t e distribuzione di massi in alveo, ad esempio, può rappresentare un'alternativa ecologica alla realizzazione di briglie.

Le principali componenti dell'impatto ambientale delle briglie e degli attraversamenti (guadi) sono:

- ostacolo alla risalita dell'ittiofauna,
- a monte delle briglie, per l'accumulo di sedimenti e la ridotta pendenza, l'alveo diviene sovralluvionato con l'aumento delle tracimazioni;
- per contro l'accumulo di sedimenti a monte delle briglie si riflette in


Un'altra alternativa, concettualmente più vicina alla briglia tradizionale ma ugualmente ecologica, è la rampa in pietrame.

I principali obiettivi ecologici della sostituzione delle briglie con rampe in pietrame sono l'eliminazione di barriere verticali insormontabili, consentendo così la risalita dei pesci verso le aree di frega, e l'eliminazione dell'isolamento riproduttivo tra le popolazioni ittiche dei tratti fluviali separati da barriere fisiche. In tale modo si soddisfano, nel contempo, gli obiettivi di ridurre la forza erosiva della corrente, la cui energia viene dissipata nel

turbolento deflusso lungo la rampa con elevata scabrosità, e di indurre un innalzamento dell'alveo a monte della rampa, stabilizzando così il piede.

Difese spondali

La realizzazione di difese spondali trovano giustificazione quando sia minacciata la stabilità di manufatti, strade e terreni agricoli.



Le difese spondali risultano necessarie in presenza di una dinamica geomorfologica di erosione verticale, come nei casi a valle delle briglie.

Prima di progettare una difesa spondale volta a consolidare la scarpata occorre verificare la fattibilità tecnica ed economica di trovare soluzioni alternativa come spostare il tracciato stradale a maggior distanza dal fiume, in modo da eliminare definitivamente il rischio di instabilità e da restituire contemporaneamente al fiume la fascia riparia sottratta a suo tempo.

Nella valutazione dell'opportunità di realizzare difese spondali si valuterà la tecnica progettuale più opportuna che soddisfi efficacia funzionale e costo realizzativo.


Una possibilità è rappresentata dal consolidamento con rotoli di canneto delle sponde di corsi d'acqua di pianura; se la sponda è già incisa da una scarpatina d'erosione, i rotoli vanno adagiati su ramaglia.

Per il consolidamento spondale di corsi d'acqua con maggior energia l'ingegneria naturalistica impiega tecniche combinate, mentre nei tratti montani con elevata pendenza e forti piene ricorre a strutture molto resistenti quali palificate vive, rivestimenti con astoni di salice.

Oltre agli evidenti vantaggi ambientali, l'azione consolidante delle tecniche di ingegneria naturalistica aumenta nel tempo, parallelamente allo sviluppo dell'apparato radicale delle piante impiegate.

In ogni caso, ogni qualvolta possibile, vanno evitate le scarpate oblique, ripide e con pendenza uniforme; anche per le sponde il principio ispiratore da seguire è quello di tendere ad incrementare la diversità ambientale.

Alvei a due stadi



Le esigenze idrauliche di contenere le portate di piena, come nei casi a monte delle briglie, ed allo stesso tempo di soddisfare le esigenze ecologiche possono

essere soddisfatte contestualmente realizzando un alveo a due stadi (aree di esondazione controllata), in modo che le portate normali restino confinate nell'alveo originario mentre quelle di piena possano essere accolte nell'alveo più ampio e con letto più elevato, ricavato dallo scavo del piano di campagna. In questo modo l'alveo normale, più ristretto, che previene l'eccessivo deposito di sedimenti, conserva l'eterogeneità del substrato, i ripari per pesci e la sequenza buche-raschi e fornisce habitat idonei ai pesci ed ai macroinvertebrati. Sulle banchine dell'alveo originario e/o di quello di piena può essere reimpiantata o può svilupparsi spontaneamente una vegetazione tipica delle zone umide con alte capacità depurative e possibilità di ottenere biomassa dalle pratiche di manutenzione.

Conclusioni

I fossi ed i torrenti, nonostante il significativo grado di artificializzazione di molti di essi, sono di importanza primaria per la gestione delle acque meteoriche, per la prevenzione delle erosioni, per la salvaguardia delle acque sotterranee.

Questi ambienti ospitano una ricca comunità animale e vegetale, particolarmente preziosa per l'attivazione delle proprietà depurative dell'acqua e per la valorizzazione delle zone umide come habitat naturali.

È dunque necessario adottare metodi progettuali e manutentivi che ne rispettino il valore naturalistico. Troppo spesso, per la mancata consapevolezza di questo valore, la gestione dei fossi mira unicamente a garantire un buon drenaggio: l'impatto ambientale è connesso all'alveo uniforme simile ad un canale, questo poi viene perpetuato dai lavori di manutenzione, ogni asperità, ogni piccola curva

vengono eliminate, i fossi vengono "tenuti al loro posto", si lavora contro di essi anziché con essi, le sponde, non consolidate dalla vegetazione, diventano facilmente erodibili; la qualità delle acque e la qualità biologica dei fossi diventano scadenti.

Per avere un valore aggiunto dell'economia agricola, dalla natura, dal paesaggio risulta quindi di prima importanza la ecosostenibile gestione delle acque e di conseguenza degli ambienti e degli habitat propria delle acque come i fossi ed i torrenti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO URBINO, Ingegneria naturalistica: tecniche di intervento per la salvaguardia del territorio ed il ripristino degli ecosistemi naturali, Atti del Convegno, Pesaro 7 aprile 1995, Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino, Pesaro 1997.
- BACCI MAURIZIO, BARDI SIMONA, DIGNANI ANDREA (a cura di), ed. WWF – REGIONE MARCHE, Manuale di metodologie e tecniche a basso impatto in materia di difesa del suolo. Studio di nuove metodologie ambientali in materia di difesa del suolo e miglioramento ambientale. Proposta per l'attuazione di interventi pilota-Legge N. 61/98, allegato rivista "Attenzione", 10, Roma 2000 MINISTERO DELL'AMBIENTE, Manuale di indirizzo delle scelte progettuali per interventi di ingegneria naturalistica (2006)
- PROVINCIA DI TERNI, Manuale di Ingegneria naturalistica, Terni 2003.
- REGIONE EMILIA ROMAGNA, REGIONE VENETO, Manuale tecnico di ingegneria naturalistica, Centro di Formazione Professionale "O. Malaguti", Bologna 1993.
- REGIONE LAZIO, Manuale di Ingegneria Naturalistica, Roma (2002)
- REGIONE TOSCANA (a cura di), Principi e linee guida per l'ingegneria naturalistica, volumi 1 e 2 – Processi territoriali e criteri metodologici, Edizioni Regione Toscana-Collana Fiume e Territorio, Firenze 2001. SAULI GIULIANO, SIBEN SIMONETTA (a cura di), Tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica: esperienze europee, in Atti Congresso internazionale, Lignano Sabbiadoro (UD) 21-23 maggio 1992.
- SCHIECHTL HUGO MEINHARD, STERN ROLAND, Ingegneria naturalistica. Manuale delle opere in terra, Edizioni Castaldi, Feltre 1992.
- SCHIECHTL HUGO MEINHARD, STERN ROLAND, Ingegneria naturalistica. Manuale delle costruzioni idrauliche, Edizioni Arca, Trento 1997.

IMU - IRPEF: Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Con la **Circolare 11/03/2013, n. 5/E**, l'Agenzia delle Entrate chiarisce i rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi, indicando gli effetti della nuova imposta sull'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e sulle relative addizionali.

Di seguito una sintesi dei contenuti della Circolare.

Effetti sull'IRPEF

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Leg.vo 23/2011, l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

E' escluso dalla base imponibile dell'IRPEF il reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU.

In conseguenza di tale esclusione, nel verificare il superamento del limite di 500 Euro, entro il quale l'imposta non è dovuta, non bisogna considerare i redditi degli immobili per i quali è dovuta solo l'IMU. L'IMU non è deducibile dalla base imponibile dell'IRPEF, dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Redditi sostituiti e redditi non sostituiti

L'effetto sostitutivo si esplica sui redditi fondiari rivenienti dai terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati. La sostituzione non opera nei confronti dei seguenti redditi, ai quali continuano ad applicarsi le ordinarie imposte erariali sui redditi:

- reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR;
- redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca, intendendo con ciò i redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
- redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR;
- redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES.

Inoltre si applica l'IRPEF ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non si considerano produttivi di reddito dominicale ma di redditi diversi, e alle indennità di occupazione, considerate anch'esse redditi diversi.

La sostituzione non opera nei confronti dei terreni incolti siti in aree montane e di collina.

**I m m o b i l i
inagibili**

Il principio di sostituzione si applica anche per gli immobili inagibili, per i quali è dovuta, dunque, solo l'IMU, ridotta del 50%.

Beni posseduti da società semplici
Secondo l'Agenzia la sostituzione opera in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l'effetto di sostituzione.

SCONTO IRPEF PER CHI HA PAGATO L'IMU SULLA SECONDA CASA NON AFFITTATA

Come noto, l'IMU pagata per le seconde case non affittate, quindi non produttrici di reddito, oltre ad aver assorbito la vecchia ICI, ha anche assorbito IRPEF e addizionali dovute per il periodo d'imposta 2011. Chi ha pagato l'IMU sulle seconde case sfitte, ora si troverà uno "sconto" a giugno, quando si pagherà per le dichiarazioni dei redditi 2012. Per gli interessati, lo sgravio previsto dalla legge che ha introdotto l'IMU sarà automatico, senza che sia richiesto in alcun modo. L'unica cosa da fare, compilando la dichiarazione dei redditi, è quella di saltare il rigo relativo a tale voce.



Valori Agricoli Medi

Il Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta della Provincia di Ancona in data 19/02/2013 con delibera n.49 ha approvato "Aggiornamento della Tabella dei Valori Agricoli Medi relativa all'anno 2013"

ALLEGATO "A" alla Delibera del Commissario Starordinario della Provincia di Ancona

n.49 del 19/02/2013

Coltura	1	2	3	4	5	6
1 AGRUMETO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 BOSCO ALTO FUSTO	€ 4.930,00	€ 4.930,00	€ 6.220,00	€ 6.890,00	€ 6.890,00	€ 6.890,00
3 BOSCO ARTIFICIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 BOSCO CEDUO	€ 3.480,00	€ 3.480,00	€ 3.710,00	€ 4.080,00	€ 4.080,00	€ 4.080,00
5 BOSCO MISTO	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 4.570,00	€ 5.080,00	€ 5.080,00	€ 5.080,00
6 CANNETO	€ 6.630,00	€ 6.630,00	€ 6.700,00	€ 8.310,00	€ 9.070,00	€ 7.850,00
7 CASTEGNETO DA FRUTTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8 FRUTTETO	€ 28.140,00	€ 28.140,00	€ 32.640,00	€ 37.200,00	€ 41.870,00	€ 38.390,00
9 GELSETO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10 INCOLTO PRODUTTIVO	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.480,00	€ 3.480,00	€ 3.480,00	€ 3.480,00
11 ORTO	€ 29.880,00	€ 30.080,00	€ 35.400,00	€ 37.430,00	€ 42.340,00	€ 39.400,00
12 ORTO IRRIGUO	€ 34.770,00	€ 37.340,00	€ 49.250,00	€ 49.250,00	€ 56.630,00	€ 50.720,00
13 ORTO PIENO CAMPO	€ 23.330,00	€ 24.000,00	€ 28.480,00	€ 30.010,00	€ 34.130,00	€ 31.520,00
14 PASCOLO	€ 3.370,00	€ 3.370,00	€ 3.370,00	€ 3.710,00	€ 3.830,00	€ 3.830,00
15 PASCOLO ARBORATO	€ 3.480,00	€ 3.480,00	€ 3.830,00	€ 3.980,00	€ 4.280,00	€ 4.280,00
16 PASCOLO CESPUGLIATO	€ 3.130,00	€ 3.130,00	€ 3.130,00	€ 3.130,00	€ 3.130,00	€ 3.130,00
17 PRATO	€ 5.470,00	€ 5.930,00	€ 7.790,00	€ 9.170,00	€ 9.170,00	€ 9.170,00
18 PRATO ARBORATO	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.850,00	€ 7.790,00	€ 7.560,00	€ 7.560,00
19 PRATO IRRIGUO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
20 QUERCETO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
21 SEMINATIVO	€ 13.110,00	€ 13.660,00	€ 15.850,00	€ 20.550,00	€ 21.090,00	€ 20.550,00
22 SEMINATIVO ARBORATO	€ 13.110,00	€ 13.660,00	€ 15.850,00	€ 20.550,00	€ 21.090,00	€ 20.550,00
23 SEMINATIVO IRRIGUO	€ 20.670,00	€ 20.670,00	€ 28.680,00	€ 32.660,00	€ 35.300,00	€ 33.670,00
24 SEMINATIVO ARB. IRRIGUO	€ 24.990,00	€ 24.990,00	€ 29.320,00	€ 32.660,00	€ 35.300,00	€ 33.670,00
25 ULIVETO	€ 26.040,00	€ 26.040,00	€ 26.980,00	€ 27.910,00	€ 28.490,00	€ 27.910,00
26 VIGNETO	€ 28.490,00	€ 29.100,00	€ 36.050,00	€ 36.050,00	€ 33.730,00	€ 36.050,00
27 VIVAIO E COLT.FLOREALI	€ 33.380,00	€ 33.840,00	€ 41.630,00	€ 52.220,00	€ 59.320,00	€ 59.320,00

Regione Agraria n. 1 "Montagna del Misa"
Comuni di Arcevia e Serra San Quirico

Regione Agraria n. 2 "Montagna Esino e Sentino"
Comuni di Cerreto d'Esi - Fabriano - Genga - Sassoferrato

Regione Agraria n. 3 "Colline tra Cesano e Musone"
Comuni di Barbara - Castelleone di Suasa - Castelplanio - Cupramontana - Maiolati Spontini - Mergo - Montecarotto - Monte Roberto - Poggio San Marcello - Rosora - S.Paolo di Jesi - Serra de' Conti - Staffolo

Regione Agraria n.4 "Colline litoranee Senigallia"
Comuni di Belvedere Ortese - Castel Colonna - Corinaldo - Montemarcano - Monterado - Ripe - Morro d'Alba - Ostra - Ostra Vetere - Senigallia

Regione Agraria n.5 "Colline litoranee Falconara"
Comuni di Camerata Picena - Chiaravalle - Jesi - Falconara M.ma - Monsano - Monte San Vito - San Marcello - Santa Maria Nuova

Regione Agraria n.6 "Colline Litoranee Ancona"
Comuni di Agugliano - Ancona - Camerano - Castelfidardo - Filottrano - Loreto - Nimana - Offagna - Osimo - Polverigi - Sirolo





POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) OBBLIGATORIO PER TUTTE LE IMPRESE

La **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, dal 30 giugno 2013 diventerà obbligatoria anche per le ditte individuali.

Come è noto, la posta elettronica certificata consente di comunicare con clienti e fornitori con le stesse garanzie ai fini legali di una raccomandata postale.

provvedere alla comunicazione in via anticipata rispetto alla precedente scadenza prevista per il 13 dicembre 2013.

Lo prevede la legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - di conversione del **Decreto Sviluppo Bis** (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) – in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 Dicembre 2012.

iscritti all'Elenco Pubblico dei Gestori PEC, ora tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Per le imprese individuali di nuova costituzione, che si devono iscrivere al Registro delle imprese, l'indicazione dell'indirizzo PEC è obbligatorio e contestuale alla pratica di iscrizione..



**Posta Elettronica
CERTIFICATA**

La comunicazione della casella PEC da parte delle imprese individuali già iscritte e attive (art. 5, comma 2) al Registro delle Imprese competente, è obbligatoria, eccetto quelle soggette a procedure concorsuali.

Sono quindi coinvolte circa **3,5 milioni di imprese**, che dovranno

Viene disposto, infatti, che le aziende che non forniranno in proprio indirizzo PEC verranno sospese dall'iscrizione del Registro di Imprese.

Si attende quindi un periodo di grande fermento per via dell'enorme numero di imprese individuali che richiederanno la casella PEC ad uno dei gestori

Chi non dovesse adempiere all'obbligo, vedrà la domanda sospesa entro 45 giorni fino ad integrazione della stessa con indirizzo PEC.

Maggiori informazioni presso gli Uffici della Confagricoltura Ancona

Lavoratori stagionali: semplificazione degli adempimenti

Si segnala che con il Comunicato 12 aprile 2013, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2013, n. 86, il Ministero del Lavoro ha informato che in data 27 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. concernente la **“Semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo”**.

Il DM firmato da tre ministri (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute e Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione “Sicurezza nel lavoro”.

Il decreto è stato redatto tenendo conto dell'avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale, e **si applica “nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali” (art. 1)**.

Inoltre, come indicato al comma 2 dell'art. 1, le disposizioni si applicano anche “nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole”.

Le semplificazioni previste sono relative alla:

- sorveglianza sanitaria;
- alla formazione ed informazione.

Sorveglianza sanitaria (art. 2)

Gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL. La visita medica preventiva, la cui

effettuazione e l'esito devono risultare da apposita certificazione, ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole. Il datore di lavoro che assume lavoratori stagionali è tenuto ad acquisire copia della certificazione. E' evidente che tale previsione deve essere intesa nell'ambito degli obblighi previsti per la sorveglianza sanitaria dall'art. 41 del d.lgs. 81/08 e cioè nei casi in cui la normativa vigente prevede la nomina del medico competente. Per cui si deve intendere che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione relativa alla visita medica preventiva nei casi in cui dal documento di valutazione dei rischi risulti che la mansione del lavoratore è soggetta a sorveglianza sanitaria.

Ciò detto occorre sottolineare che lo stesso articolo 2 specifica in modo del tutto autonomo – e cioè in assenza di indicazioni in tal senso nell'avviso comune – che tale semplificazione non si applica ai lavoratori esposti a rischi specifici limitando in modo evidente l'ambito di applicazione delle norme di semplificazione. Su questo aspetto al Confagricoltura è impegnata a chiedere al Ministero del Lavoro di precisare con maggiore dettaglio la norma di cui trattasi.

Il comma 5 dell'articolo 2 specifica che gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici.

In presenza della convenzione il medico competente non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

Informazione e formazione (articolo 3)

Il decreto indica che gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, per i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, nel rispetto dei contenuti indicati dallo stesso decreto. Come previsto dall'art. 37 del d.lgs. 81/08 per i lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata.

In relazione a quanto specificato le semplificazioni sull'informazione e la formazione assumono carattere rilevante anche in relazione al fatto che ai lavoratori definiti dal decreto non si applica l'Accordo Stato regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori e quindi gli obblighi formativi relativi ai corsi base e di aggiornamento.

Per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria - e in attesa di eventuali ulteriori istruzioni da parte del Ministero del Lavoro – le semplificazioni rischiano di essere inferiori alle aspettative a causa della precisazione contenuta nel decreto (e non nell'avviso comune) in merito alla inapplicabilità del decreto ai lavoratori esposti a rischi specifici.

Notizie da Agriturist:

Si comunica che i componenti il nuovo Consiglio ed il Presidente Agriturist Marche per il prossimo triennio, eletti dall'Assemblea regionale riunitasi lo scorso 26 marzo, sono:

PRESIDENTE

Augusto Congionti

CONSIGLIERI

Paola Fraticelli, Silvana Zamparini, Lori Cintioli, Riccardo Silvetti, Aldo Angelini Marinucci, Marco Gramenzi, Eugenio Ciavattini

Membro di diritto in quanto Presidente della Sezione Provinciale di Ancona, Enrico Salvadego.

SCADENZE MESE DI **MAGGIO** 2013

2 MAGGIO

- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1/04/2013 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1/04/2013. Per le parti contraenti che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca".

15 MAGGIO

- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente;

- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;

- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente;

- Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili mese di aprile '13;

- Versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre 2013 maggiorata dell'1% per i contribuenti trimestrali;

- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente;

- Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente;

- Intermediari abilitati all'utilizzo del modello F24 cumulativo (ENTRATEL);

- Versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese

precedente;

- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di aprile 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;

- Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti o pensionati sulle competenze di aprile 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di aprile 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;

- Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di aprile 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- Versamento della rata d'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di aprile 2013;

- Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente;

- Versamento seconda rata INAIL autoliquidazione

27 MAGGIO

- Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente per gli operatori con obbligo mensile esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange);

31 MAGGIO

- Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/05/2013 mediante modello F23, per le parti contraenti che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca";

- Presentazione al CAF del Mod. 730/2013 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF per i contribuenti che riavvalgono dell'assistenza fiscale;

- Consegna al dipendente o pensionato del Mod. 730/2013 e del prospetto di liquidazione mod. 730/3;

- Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list" esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.